

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA UN PAZIENTE C/AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA ED ALTRA STRUTTURA SANITARIA, NOTIFICATO IL 15.12.22. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ISABELLA AQUINO. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 6.493,98 DI CUI € 1.271,65 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI E C.A.P. COMPRESI, I.V.A. ESENTE (RIF. NS. FASC. N. 6861).</p>	
<p>Proposta di delibera: 657/23 del: 23/03/2023</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 23/03/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:</p> <p>Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.</p>	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 03.07.2019 perveniva al Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera la nota prot. n. 22588 con la quale un paziente chiedeva il risarcimento dei danni, non quantificati, asseritamente subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico del 23.11.2017 eseguito presso questo nosocomio;
- con nota prot. n. 23821 del 12.7.19, la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale provvedeva all'apertura del sinistro (rubricato al numero 33/2019) e alla trasmissione della diffida alla U.O.S.D. Rischio Clinico e Medicina Legale per l'avvio dell'istruttoria medico legale;
- successivamente, in data 16/12/2019 (prot. n. 46895) l'Azienda riceveva, in relazione ai medesimi fatti, l'istanza di avvio del procedimento di mediazione n. 3317/2019 con 1° incontro - originariamente fissato in data 07/01/2021 - e differito al 17/02/2021;

CONSIDERATO che:

- in vista del 1° incontro di mediazione, il sinistro *de quo* è stato trattato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 15.02.2021;
- il Comitato Valutazione Sinistri, secondo quanto rappresentato nel verbale n. 04/2021 relativo alla richiamata seduta del 15/02/2021 - rilevato come dall'esame degli atti relativi al sinistro occorso al paziente sia emerso che il trattamento di

embolizzazione di MAV è stato eseguito correttamente; che il consenso informato è stato correttamente acquisito presso la radiologia interventistica, dove è stata eseguita la procedura; che non sembra emergere alcuna correlazione fra la condotta dei sanitari ed i danni lamentati dal paziente, che ha inoltre subito un secondo trattamento presso altra struttura ospedaliera - alla luce di tutto quanto sopra esposto, ha ritenuto opportuno proporre alla Direzione Aziendale di conferire all'avvocato G. Calò mandato a partecipare al 1° incontro di mediazione *“al fine di rappresentare la volontà dell’Azienda di non aderire alla mediazione, stante, allo stato, la non ravvisata sussistenza di profili di responsabilità a carico dell’Azienda e/o dei sanitari”*;

- pertanto, il procedimento di mediazione *de quo* è stato dichiarato chiuso come da verbale del 17/02/2021;
- successivamente, in data 20.5.21, è pervenuto al protocollo generale dell’Azienda il Ricorso n. 22439/2021 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c., in relazione ai medesimi fatti, promosso dallo stesso paziente nei confronti di questa Azienda;
- detto ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria *“interessati”* in ossequio all’art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i. ;
- il caso è stato nuovamente trattato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta dell’1.7.21 all’esito della quale, il CVS, rilevato come, nell’intervallo di tempo intercorso fra la chiusura (con verbale negativo) della mediazione e la notifica del ricorso per ATP, non fossero intervenuti elementi di novità in ordine al sinistro occorso al paziente tali da determinare una revisione delle valutazioni precedentemente formulate, ha confermato la propria posizione ribadendo l’insussistenza, allo stato, di profili di responsabilità a carico dell’Azienda e/o dei sanitari e ritenendo, pertanto, opportuno resistere nel richiamato giudizio R.G.N. 22439/2021;
- pertanto, l’Azienda si è costituita in giudizio per il tramite dell’avv. Isabella Aquino, giusta deliberazione n. 427/DG del 26.7.21;

PRESO ATTO

- del deposito dell’elaborato peritale definitivo in data 4.5.22 e della conclusione del procedimento di ATP con provvedimento del Giudice del 7.7.22;

CONSIDERATO

che:

- in relazione ai medesimi fatti è stato notificato all’Azienda, in data 15.12.22, l’Atto di citazione promosso anche nei confronti di altra Struttura sanitaria presso la quale il ricorrente era stato operato nel marzo 2018;
- detto Atto di citazione è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria *“interessati”* in ossequio all’art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i. ;

VISTO

il verbale relativo alla seduta del 14.3.23 con il quale il CVS:

- *preso atto di quanto rappresentato dall’avvocato Isabella Aquino (intervenuta in qualità di legale fiduciario dell’AO SGA nel precedente procedimento di ATP ex art. 696*

bis cpc), la quale ha evidenziato che nella CTU resa nella precedente fase di ATP il Collegio Peritale ha ritenuto non sussistere profili di responsabilità a carico dei sanitari dell'AO SGA relativamente al trattamento prescelto [...] ancorché gravato da complicità [...] non riconducibili ad un errore, apprezzabile, dell'esecuzione materiale del trattamento, qualificabile in termini di imperizia, imprudenza, negligenza. In altri termini, la complicità verificatasi nel caso di che trattasi – ricompresa tra i rischi del trattamento – pare potersi del tutto ascrivere tra quelle prevedibili ma non del tutto prevenibili da un trattamento eseguito tecnicamente in modo corretto;

- rilevato come, all'esito di un'approfondita istruttoria medico legale, sia emerso che:

1) la grave malformazione artero-venosa cerebrale da cui era affetto il paziente al momento dell'accesso presso le strutture dell'AO SGA è stata correttamente trattata per via endovascolare;

2) l'intervento ha determinato una significativa riduzione della malformazione vascolare, così come evidenziato dagli esami angio-TAC e RM eseguiti durante il follow-up. Le indagini strumentali non hanno rilevato alcuna complicità emorragica né tantomeno alcun segno di scompenso emodinamico della MAV successivo all'embolizzazione che potesse far pensare ad un imminente rischio emorragico;

3) il paziente ha deciso di sottoporsi ad un secondo intervento di embolizzazione cerebrale, con tecnica transvenosa, presso il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale [...], dal quale sono residuati gravi deficit neurologici;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, resistere nell'ambito del richiamato giudizio introdotto con Atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Roma da parte di un paziente c/ Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata ed altra Struttura sanitaria;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO opportuno, rinnovare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Isabella Aquino, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nel precedente giudizio di ATP per i medesimi fatti mediante il rilascio di apposita procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, Via Domenico Millelire, 47;

TENUTO CONTO che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **6.493,98** (€ 5.429,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%), di cui € **1.271,65** (€ 1.063,25 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali";

per € **1.271,65** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 49;
per € **5.222,33** sull'esercizio 2024;

- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 14.3.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata nell'ambito del giudizio introdotto con Atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata ed altra Struttura sanitaria;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Isabella Aquino, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nell'ambito della precedente fase di ATP, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, via Domenico Millelire, 47;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € **6.493,98** (€ 5.429,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%), di cui di cui € **1.271,65** (€1.063,25 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di € **6.493,98** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per € **1.271,65** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 49;
per € **5.222,33** sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.